



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 2187 DEL 04/12/2023

**- DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURA -
SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE**

Determinazione n. 252 del 04/12/2023

OGGETTO: PROROGA UTILIZZO CONDIVISO, A TEMPO PARZIALE, DI UNA UNITÀ DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI NARDÒ, PER LA DURATA DI UN ANNO. IMPEGNO DI SPESA.

Il responsabile del procedimento attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della normativa regolamentare interna e che la proposta di provvedimento dallo stesso predisposta ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie. Attesta, inoltre, che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per cui è fatto obbligo espresso di astenersi e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, approvato dall'Ente.

Data 04/12/2023

Il Responsabile del procedimento
DE PASCALIS MARIAGRAZIA

REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N.267/2000

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 252 DEL 04/12/2023 DEL SERVIZIO SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE, SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

Data 04/12/2023

Il Dirigente/Responsabile
RUGGIERO FRANCESCA

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI E.Q.

Visto il Decreto del Sindaco n. 65 del 1° dicembre 2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Direzione Affari Generali e Avvocatura e affidata la responsabilità e la direzione dei Servizi ivi indicati, ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di PEG/PDO ed in ogni altro atto di indirizzo e programmazione degli Organi di Governo;

Vista la Determinazione R.G. n. 150 del 01/02/2023, con il quale è stato conferito l'incarico di P.O. "Affari Generali e Organizzazione";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27/4/2023, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025 e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30/05/2023, con la quale è stata approvata la relativa nota di aggiornamento, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il bilancio di previsione finanziario del triennio 2023/2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/05/2023 (art. 151 e 174 del D.Lgs. n. 267/2000; art. 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011);

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023/2025, approvato con deliberazione di G.C. n. 226 del 31/5/2023;

Visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 371/2023;

Visti gli artt. 107 e 109, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Premesso:

che il Comune di Galatina si avvale della prestazione lavorativa dell'ing. Rocco Alessandro Verona – dipendente a tempo pieno e determinato del Comune di Nardò, inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, profilo professionale "*Funzionario Tecnico*" (ex *Istruttore direttivo tecnico*), per n. 18 (diciotto) ore settimanali nell'ambito dell'orario di lavoro d'obbligo sino al 04.12.2023, in virtù di convenzione ex art. 23 CCNL 16.11.2022, stipulata in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 356 del 02.12.2022;

che, tenuto conto dell'approssimarsi del termine di scadenza della convenzione e permanendo immutate le esigenze organizzative sottese alla stessa, con nota prot. n. 0074581 del 22.11.2023, il Comune di Galatina ha formulato istanza di proroga per un anno della convenzione per l'utilizzo congiunto dell'ing. Rocco Alessandro Verona;

che, con nota prot. n. 0063339 del 27.11.2023 (acclarata al prot. comunale n. 0075844 del 28.11.2023), il Comune di Nardò ha espresso assenso alla proroga della convenzione in argomento per una ulteriore annualità, alle stesse modalità e condizioni previste nell'accordo già sottoscritto in data 05.12.2022;

Vista la deliberazione n. 438 del 04.12.2023, con la quale la Giunta Comunale, preso atto di quanto innanzi, ha disposto la proroga per una ulteriore annualità della convenzione con il Comune di Nardò per l'utilizzo condiviso del predetto dipendente, con decorrenza dalla data del 05.12.2023;

Richiamati:

l'art. 14 del CCNL 22.01.2004 e l'art. 30, comma 2-*sexies*, del D. Lgs. n. 165/2001, che disciplinano l'utilizzo in assegnazione temporanea di dipendenti di altre amministrazioni ed il riparto, tra l'ente di appartenenza e l'ente utilizzatore, degli oneri relativi al trattamento economico corrisposto al dipendente, per la durata dell'assegnazione;

l'art. 1, comma 413 della L. n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) che prevede che, a decorrere dal 01.01.2013, i provvedimenti con i quali sono disposte assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche di cui all'art. 30, comma 2 *sexies*, del D.Lgs. n. 165/2001, sono adottati di intesa tra le amministrazioni coinvolte, con l'assenso del dipendente interessato;

l'art. 70, comma 12, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. che dispone che *“ In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale...”*;

l'art. 1, comma 124, della L. 30/12/2018, n. 145, il quale ha espressamente previsto che *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004”*;

la deliberazione n. 10/SEZAUT/2020/QMIG Sezione Autonomie della Corte dei Conti nella parte in cui, confermando i principi enunciati nella precedente deliberazione n. 23/SEZAUT/2016/QMIG, dispone che: *“nella fattispecie di avvalimento parziale del dipendente in servizio presso un altro ente non si è al cospetto di una prestazione lavorativa totalmente trasferita, come nell'ipotesi del “comando” (fattispecie esaminata, in concreto, nella deliberazione n. 103/2017/PAR della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo), ma di fronte ad una più duttile utilizzazione convenzionale. Ed invero, il legislatore prescrive che, in sede di convenzione, debba essere definito “il quomodo di ripartizione del carico finanziario, in estrema ipotesi anche insussistente ex latere accipientis”. Nello “scavalco condiviso”, infatti, il lavoratore mantiene il rapporto d'impiego con l'amministrazione originaria, rivolgendo solo parzialmente le proprie prestazioni in favore di un altro ente, nell'ambito dell'unico rapporto alle dipendenze del soggetto pubblico principale. Pertanto, quand'anche la convenzione sottoscritta fra le amministrazioni preveda una ripartizione del carico finanziario della spesa complessiva, già in essere per il dipendente, attribuendone una quota parte in capo all'ente utilizzatore, la fattispecie in esame non può mai integrare la costituzione di un nuovo rapporto di impiego per la mancanza di un vincolo contrattuale diretto tra l'ente che si avvale delle prestazioni*

“a scavalco” ed il lavoratore, trattandosi di un modulo organizzativo di condivisione del personale fra amministrazioni pubbliche”;

l’art. 3 della convenzione in argomento, il quale prevede che la spesa per il trattamento economico corrisposto in favore del dipendente assegnato è suddiviso proporzionalmente, in ragione del tempo di lavoro dallo stesso prestato, tra il Comune di Galatina e il Comune di Nardò;

Considerato:

in particolare, che, a termini della prefata convenzione, il Comune di Galatina è tenuto a rimborsare al Comune di Nardò il trattamento economico fondamentale ed accessorio (indennità per specifiche responsabilità) per la parte dell’orario d’obbligo espletato presso il Comune, oltre i relativi oneri contributivi e riflessi;

che la spesa a carico del Comune per il dipendente assegnato, relativa al periodo dal 05.12.2023 e sino al 04.12.2024 – determinata in misura proporzionale all’orario di lavoro da espletarsi presso questo Ente (n. 18 ore settimanali) – è pertanto pari, presuntivamente, a complessivi € 17.822,38 - (come da attestazione in atti, del Servizio Risorse Umane e Organizzazione – Area Stipendi), comprensiva degli oneri riflessi quantificati in € 3.569,58 ed IRAP per € 1.116,58;

che alla suddetta spesa di € 17.822,38 può farsi fronte con imputazione contabile al capitolo di PEG 1101200 *“Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, convenzione, ecc)”* del bilancio 2023/2025, di cui € 1.318,41 con esigibilità 2023 e € 16.503,97 con esigibilità 2024;

Visti:

il D. Lgs. n. 267/2000;

l’art. 30, comma 2 *sexies*, del D. Lgs. n. 165/2001;

l’art. 14 del CCNL 22/01/2004;

l’art. 1, comma 124, della L. n. 145/2018;

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto degli atti presupposti, della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell’ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

DETERMINA

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, di impegnare la somma complessiva di € 17.822,38 (comprensiva di oneri riflessi quantificati in € 3.569,58 e di IRAP per € 1.116,58) – corrispondente al trattamento economico da rimborsare in favore del Comune di Nardò, a termini di convenzione, per il tempo di lavoro prestato presso questo ente dall’ing. Rocco Alessandro Verona per il periodo dal 05.12.2023 al 04.12.2024 (n. 18 ore settimanali) – con imputazione contabile sul capitolo 1101200 - *Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, convenzioni, ecc.)* – Cod. bilancio 01.10.1.09 - V livello U.1.09.01.01.001 - *Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)* del bilancio 2023/2025, di cui:

€ 1.318,41, con esigibilità nell'esercizio finanziario 2023;

€ 16.503,97, con esigibilità nell'esercizio finanziario 2024;

- 2) di dare atto che il trattamento economico spettante all'ing. Rocco Alessandro Verona è allo stesso corrisposto dal Comune di Nardò e che questo Ente provvederà al rimborso delle somme di cui innanzi, in favore dell'Amministrazione di appartenenza, previa richiesta di quest'ultima;
- 3) di dare atto che l'impegno assunto con il presente atto ed il programma dei pagamenti conseguenti sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a) – punto 2, D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009 e art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000);
- 4) di dare atto della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e della L. n. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTPC);
- 5) di disporre la pubblicazione dei dati di cui al presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "*Amministrazione Trasparente*", sottosezione "*Personale non a tempo indeterminato*" (Personale in Convenzione), ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
AI SENSI DELL'ART. 147 BIS E DELL'ART. 183 COMMA 7 DEL D. LGS. N. 267/2000**

VISTA LA DETERMINAZIONE N. 252 DEL 04/12/2023 DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURASERVIZIO
RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE,

ATTESTA

LA REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO
COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLO INTERNI, NONCHÉ LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.
183, COMMA 7, DEL D. LGS. N.267/2000

ANNOTAZIONI:

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.09.01.01		01.10	1101200		2023
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub- Impegno
575	N. 3062	€ 1.318,41	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

COMUNE DI NARDO' (LE)

Codice Fiscale: **82001370756** - P.Iva: **01133430759**

Descrizione Impegni Assunti

**PROROGA UTILIZZO CONDIVISO, A TEMPO PARZIALE, DI UNA UNITÀ DI PERSONALE
DIPENDENTE DEL COMUNE DI NARDÒ, PER LA DURATA DI UN ANNO. IMPEGNO DI
SPESA.**

DATA 04/12/2023

Il Dirigente/Responsabile

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **3868**

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio On Line:

dal giorno 04/12/2023 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 04/12/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
(LEONARDO CARMINE LUIGI)